CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

INDICE

ART. 1 – DEFINIZIONI
ART. 2 – FINALITÀ E OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 3 – VALORE E DURATA DELL'APPALTO
ART. 3.1 – VALORE DELL'APPALTO
ART. 3.2 – DURATA DELL'APPALTO
ART. 4 – PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI
ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
ART. 6 – REFERENTI DELL'AGENZIA
ART. 7 – RICHIESTA DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE
ART. 8 – AVVIO DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE
ART. 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 10 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
ART. 11 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGENZIA
ART. 13 – OBBLIGHI A CARICO DI ACSI
ART. 14 – SOPRALLUOGO
ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA
ART. 16 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE
ART. 17 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 18 – PENALITÀ
ART. 19 – DIRITTI SINDACALI E SCIOPERO
ART. 20 – FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI
ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 22 – REVISIONE DEI PREZZI
ART. 23 – RISERVATEZZA
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PERSONALI
ART. 25 – CLAUSOLA SOCIALE
ART. 26 – CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 27 – RECESSO
ART. 28 – RISOLUZIONE
ART. 29 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 30 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
ART. 31 – CODICE DI COMPORTAMENTO
ART. 32 – CONTROVERIE E FORO COMPETENTE
ART. 33 – NORME FINALI E DI RINVIO

*** ***** ***

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini della corretta interpretazione del presente Capitolato:

a) per "*ACSI*", "*Stazione Appaltante*", "*Amministrazione*", si intende l'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali che affida all'Aggiudicatario i servizi di cui all'art. 2 del presente Capitolato;
b) per "*Agenzia*", "*Aggiudicatario*", "*Ditta aggiudicataria*", "*Prestatore di servizi*" si intende il soggetto al quale vengono affidati i servizi di cui al successivo art. 2;
c) per "*Codice Appalti*" e "*Codice*" si intende il D.Lgs. 36/2023, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023 e della L. n. 241/1990, soggetto Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Giorgio Manfredi Oberto Savino.

ART. 2 – FINALITÀ E OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura di cui al presente Capitolato ha per oggetto l'individuazione di un'Agenzia, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i., cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ad orario pieno e/o parziale, per le mansioni connesse alle figure professionali di cui ai vigenti C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali e C.C.N.L. UNEBA, indicate al successivo art. 4 del presente capitolato, da impiegare per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo, sostitutivo dell'utilizzatore, non altrimenti fronteggiabili o per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale di ACSI.

Il servizio oggetto dell'affidamento comprende attività di ricerca, selezione, formazione, eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati, la loro gestione amministrativa, nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio stesso.

Non sarà comunque ammissibile il ricorso alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive o dirigenziali, ai sensi dell'art. 49 della legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione con modificazioni del Decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 (c.d. decreto Brunetta). Ai sensi della suddetta disposizione di legge, inoltre, la disciplina della materia della somministrazione lavoro sarà comunque devoluta ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

ACSI, nel periodo di validità del contratto, si riserva di ricorrere ai prestatori di lavoro somministrato in base alle proprie necessità e per i periodi che riterrà necessari, ricorrendo a contratti attuativi, in relazione ai quali provvederà al pagamento all'Agenzia del solo corrispettivo pattuito in offerta, oltre alla somma dovuta per la retribuzione del personale somministrato.

I lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti attuativi in base alle effettive esigenze di ACSI, che non è in alcun modo vincolata a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali attivate possono subire e finanche cessare, in funzione di mutamenti organizzativi e/o di espletamento di procedure concorsuali di assunzione, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico di ACSI, senza che l'Agenzia

possa vantare titolo alcuno a risarcimento o a indennizzi di sorta nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei presenti atti di gara.
Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente.

ART. 3 – VALORE E DURATA DELL'APPALTO

Art. 3.1 – Valore dell'appalto

Per quanto attiene all'importo dell'appalto si rimanda al paragrafo 3 Disciplinare di gara.
Per l'individuazione dell'offerta più bassa (punteggio economico), si terrà conto in gara del solo margine di agenzia indipendentemente dal costo del lavoro determinato dai C.C.N.L. di riferimento.
Gli importi stimati a base dell'appalto sono calcolati con riferimento ai fabbisogni presunti, sulla base delle necessità e delle condizioni attualmente vigenti nei singoli servizi gestiti da ACSI. Tali importi non costituiscono la proiezione e/o l'indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma hanno solo il fine di quantificare l'importo presunto della gara ai fini degli adempimenti formali ad esso legati (determinazione della soglia comunitaria, calcolo del contributo ANAC, cauzioni, ecc.).
Non si prevedono, considerando la quota a carico dell'utilizzatore, costi aggiuntivi per la sicurezza nella fase di esecuzione dell'appalto.
All'Agenzia sarà corrisposto un pagamento a misura (quota in euro per ogni ora somministrata), con riferimento alle sole prestazioni effettivamente erogate.
ACSI corrisponderà all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il costo del lavoro determinato (costo che sarà rideterminato, a cura di ACSI, in caso di rinnovi contrattuali e/o modifiche del trattamento economico) unitamente al margine di agenzia (quota oraria unica per ogni ora somministrata, a prescindere dalla categoria e dalla mansione) cha sarà offerto in sede di gara e sul quale andrà calcolata l'IVA.
Il costo orario base comprende gli oneri retributivi, comprensivi di tutti i ratei (ex festività, permessi retribuiti, ferie, TFR ed ogni altro diritto spettante al lavoratore da CCNL di riferimento), gli oneri contributivi assistenziali e previdenziali, contributo ente bilaterale paritetico, Fondo formazione lavoratori temporanei e contributo ASPI.
Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel "costo orario base", comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi vari retribuiti, congedi straordinari, etc.) sono a carico dell'Agenzia di somministrazione e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia, che si intende pertanto remunerativo del servizio svolto.
In caso si modificasse il costo del lavoro per sopravvenuti rinnovi contrattuali, verrà adeguato il solo costo del lavoro, mentre il corrispettivo dell'Agenzia dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed eventuale proroga.
Il corrispettivo economico di offerta costituito dalle suddette tariffe orarie di base, integrato dal margine di agenzia e dalle maggiorazioni previste dal vigente CCNL dovrà quindi compensare tutte le seguenti attività:

1. Ricerca e selezione del personale;

2. Retribuzione fissa comprensiva di eventuali superminimi attribuiti, e retribuzione accessoria dei lavoratori;
3. Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le Agenzie somministratrici di lavoro a tempo determinato;
4. Quota assicurativa INAIL;
5. Sostituzione del personale;
6. Festività;
7. Festività infrasettimanali;
8. Attività di formazione;
9. Ferie, congedi e permessi;
10. Gestione Reperibilità
11. Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione, e visite previste dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
12. Controlli fiscali sulle assenze per malattie anche della durata di un solo giorno;
13. Quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR;
14. Servizio di somministrazione, utile d'impresa e copertura delle spese generali;

Il riconoscimento di voci del salario accessorio conseguite attraverso accordi sindacali sarà corrisposto al somministratore, che ha l'obbligo di retribuire almeno nella stessa misura il personale impiegato presso ACSI. ACSI deve corrispondere all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate e riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione elettronica delle presenze a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio. ACSI trasmetterà all'Agenzia, entro la prima settimana del mese successivo, l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dai singoli lavoratori somministrati. Tutti i costi e le spese diverse dal costo delle ore effettivamente lavorate e dalle maggiorazioni previste a titolo di salario accessorio, devono intendersi remunerate dal margine di Agenzia.

Art. 3.2 – Durata dell'appalto

Ferma restando l'eventuale esecuzione anticipata di cui all'art. 17, comma 8 del Codice, la durata dell'appalto è di **36 (trentasei) mesi** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

ACSI si riserva di prorogare il Contratto originario per massimo ulteriori **12 (dodici) mesi** ai sensi dell'art. 120 comma 10, del Codice, dandone comunicazione formale almeno 6 mesi prima della scadenza contrattuale.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente qualora si dovessero verificare le condizioni indicate all'art.120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ACSI può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle

condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art.120, comma 9 del Codice).

ART. 4 – PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI

I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti (suddivisi per contratto e per sede di lavoro):

N. Unità	CCNL	Ruolo/Mansione	Periodo di riferimento del fabbisogno nell'ambito del contratto base (36 mesi)	Durata massima proroga contrattuale (massimo 12 mesi)[1]	Durata massima proroga tecnica (6 mesi)	Ore settimanali	Inquadramento/ Categoria/Livello	Costo massimo stimato del profilo – contratto base e opzione di proroga contrattuale
ACSI								
1	Comparto Funzioni Locali	Assistente Sociale	36	12	6	24	EQ (EX D1)	€ 144.499,68
1	Comparto Funzioni Locali	Assistente Sociale	36	12	6	36	EQ (EX D1)	€ 216.749,52
1	Comparto Funzioni Locali	Assistente Sociale	36	12	6	36	EQ (EX D1)	€ 216.749,52
1	Comparto Funzioni Locali	Educatore Professionale	36	12	6	36	EQ (EX D1)	€ 216.749,52
1	Servizi Assistenziali UNEBA	Educatore	36	12	6	30	3S	€ 145.103,40
1	Comparto Funzioni Locali	Impiegato Amministrativo	36	12	6	36	ISTRUTTORI (ex C1)	€ 177.622,16
1	Servizi Assistenziali UNEBA	Animatore Culturale	36	12	6	20	5	€ 83.070,00
COMUNE DI CASELLE LANDI								

[1] Le durate indicate nella tabella rappresentano il periodo di riferimento del fabbisogno stimato per ciascun profilo nell'ambito del contratto base e dell'eventuale opzione di proroga contrattuale. L'indicazione della durata massima della proroga costituisce una stima riferita al singolo profilo e non comporta l'obbligo per ACSI di attivare o prorogare ciascun contratto attuativo per il periodo indicato.

1	Comparto Funzioni Locali	Addetto alla manutenzione del verde	36	12	6	36	OPERATORI ESPERTI (EX B1)	€ 179.178,48
			COMUNE DI COMAZZO					
1	Servizi Assistenziali UNEBA	Assistente sul pulmino	36	12	6	15	6	€ 58.687,20
			COMUNE DI LODI VECCHIO					
1	Servizi Assistenziali UNEBA	Educatore	36	12	6	7	3	€ 32.661,72
1	Servizi Assistenziali UNEBA	Educatore	36	12	6	37,5	3	€ 174.973,50
1	Servizi Assistenziali UNEBA	Educatore	36	12	6	32	3	€ 149.310,72
1	Servizi Assistenziali UNEBA	Educatore	36	12	6	21	3	€ 97.985,16
1	Comparto Funzioni Locali	Collaboratore Scolastico	36	12	6	3	OPERATORI ESPERTI (EX B1)	€ 14.875,38
			COMUNE DI SECUGNAGO					
1	Comparto Funzioni Locali	Operaio	36	12	6	20	OPERATORI ESPERTI (EX B1)	€ 99.543,60

Potranno essere richieste figure a tempo Pieno, Tempo Parziale e/o altre tipologie previste dai contratti delle Agenzie Somministratrici, la cui necessità dovesse sopravvenire nel corso della validità del contratto. Resta in facoltà di ACSI stabilire caratteristiche professionali o di inquadramento contrattuale che divergano in tutto o in parte dalle suddette indicazioni, cui l'Agenzia dovrà comunque attenersi.
Potranno essere concordate anche figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze di ACSI. Nell'eventualità, sarà cura di ACSI fornire all'Agenzia, oltre alle caratteristiche del profilo, anche la scheda aggiornata dei costi di dette figure, qualora non fossero state incluse nelle schede allegate al presente capitolato, fermo restando il margine d'Agenzia aggiudicato.
I lavoratori somministrati dovranno possedere gli specifici requisiti di accesso per il profilo professionale richiesto, i titoli di studio e di esperienza e le relative iscrizioni ai relativi Ordini e/o Albi professionali richiesti dalla vigente normativa.
Il personale dovrà essere formato ed istruito dall'Agenzia in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso i servizi gestiti da ACSI.
L'attività del lavoratore presso ACSI è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

I lavoratori dovranno comunque possedere una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare.
Stante la facoltà di ACSI nel disporre dei profili richiesti all'Agenzia nei diversi servizi in base alle proprie necessità, è richiesto il possesso di patente e la disponibilità alla guida dei lavoratori inviati. Eventuale deroga sarà concordata con l'Amministrazione.
Il personale sarà tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità. Ad esso si applicano le disposizioni di cui D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.», nonché il Codice Etico in uso all'interno di ACSI.
Il personale extracomunitario dovrà essere in regola con le vigenti norme in materia di permesso di soggiorno.
I lavoratori somministrati devono rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sopracitato, come meglio specificato nel successivo articolo 31 del presente capitolato.
Nella conduzione delle attività il lavoratore somministrato è tenuto a conoscere e da attenersi alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso oltre all'utilizzo della modulistica presente in ACSI.
Il lavoratore somministrato dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite da ACSI e sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto, sia collettivo che decentrato.

ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza del rispetto di quanto di seguito riportato:

- i prestatori di lavoro temporaneo, saranno adibiti alle mansioni previste dai vigenti C.C.N.L. di categoria;
- in ogni caso, prima della stipula definitiva del singolo contratto di somministrazione, il personale selezionato dall'Agenzia verrà sottoposto ad un colloquio conoscitivo e di gradimento, teso ad accertare l'attitudine del medesimo alle mansioni corrispondenti alla figura professionale richiesta;
- il lavoratore somministrato ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di risoluzione del contratto;
- l'orario di lavoro sarà articolato in base a quanto comunicato all'aggiudicatario da ACSI a seconda del servizio di destinazione, fatte salve eventuali modifiche o esigenze diverse che dovranno essere specificate dal Direttore di ACSI. Non saranno riconosciute ore di lavoro straordinario, che in accordo con ACSI potranno essere oggetto di recupero orario entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'attività, salvo diversi accordi e/o eventi eccezionali che comunque dovranno essere oggetto di comunicazione preventiva. I lavoratori somministrati dovranno svolgere la loro prestazione lavorativa presso le sedi di destinazione, definite secondo le attività che dovranno essere svolte dalla risorsa di personale che verrà inviduata.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, della normativa complementare e contrattuale disciplinante il rapporto di lavoro e in particolare

tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi, nonché delle disposizioni vigenti in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato. L'Agenzia dovrà garantire inoltre:

- l'iscrizione del lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a termini di legge;
- la corresponsione della retribuzione spettante direttamente al prestatore di lavoro temporaneo, in relazione alla categoria professionale di inquadramento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

ACSI osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Le copie dei contratti di lavoro tra l'Agenzia ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse via posta elettronica certificata PEC all'indirizzo indicato da ACSI. L'Agenzia dovrà dimostrare, a richiesta di ACSI, di avere posto in essere il progetto formativo del personale dichiarato in offerta tecnica anche mediante la presentazione della documentazione in cui venga attestato il costo e/o gli attestati di formazione sostenuti nel periodo di riferimento.

ART. 6 – REFERENTI DELL'AGENZIA

L'Agenzia affidataria del servizio di somministrazione dovrà nominare uno o più referenti all'interno della propria compagine ai quali ACSI potrà rivolgersi durante tutta la durata del contratto, per ogni necessità sia di carattere organizzativo che amministrativo connesso all'espletamento del servizio.

ART. 7 – RICHIESTA DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

ACSI procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro mediante apposita richiesta, inoltrata via posta elettronica.

Ogni richiesta di attivazione di una somministrazione dovrà essere corredata con le seguenti informazioni minime:

- la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria di inquadramento, il settore di specializzazione;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- la sede di lavoro;
- i dati relativi alla posizione INAIL corrispondente alla categoria di inquadramento.

Tutte le informazioni saranno fornite per iscritto, tramite e-mail, al recapito fornito dall'Agenzia ed eventualmente anticipate tramite telefono.

Dal momento di inoltro della richiesta decorreranno i tempi previsti per l'avvio dei lavoratori e per l'applicazione di eventuali penali.

ART. 8 – AVVIO DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

L'Agenzia dovrà selezionare e presentare ad ACSI, per ogni richiesta, candidati che potranno essere sottoposti a colloquio di idoneità da parte di ACSI, come sopra meglio specificato. In caso di giudizio di mancato superamento del colloquio selettivo dette figure non potranno essere riproposte.

I lavoratori somministrati dovranno essere proposti al Servizio richiedente nel termine massimo di 6 giorni lavorativi dalla richiesta.

Nei casi di urgenza segnalati a insindacabile giudizio di ACSI dovrà essere proposto, qualora possibile, almeno un lavoratore entro 24 ore dalla richiesta.

I termini sopra indicati devono essere valutati in relazione alle caratteristiche concrete del profilo professionale richiesto e alla sua effettiva reperibilità sul mercato del lavoro, tenendo conto, in particolare, delle eventuali difficoltà oggettive di reperimento di professionalità specifiche o caratterizzate da particolare carenza di offerta, quali, a titolo esemplificativo, gli assistenti sociali. In tali casi, l'Agenzia è tenuta a informare tempestivamente ACSI, fornendo evidenza delle attività di ricerca e selezione effettuate e delle ragioni della difficoltà riscontrata; previo accordo con ACSI, il termine potrà essere ragionevolmente adeguato alle circostanze concrete, fermo restando l'obbligo dell'Agenzia di proseguire senza soluzione di continuità nelle attività di reperimento e di proporre, ove disponibili, candidature alternative idonee.

L'Agenzia ha l'obbligo di trasmettere ad ACSI, prima dell'inizio del servizio:

- Copia dei Diplomi e degli altri attestati di qualifica richiesti dal presente capitolato e dalla normativa vigente in materia per l'accesso al servizio;
- Curriculum vitae del lavoratore, datato, firmato, con privacy aggiornata e dicitura per cui lo stesso viene rilascio ai sensi del DPR 445/2000;
- Copia dell'iscrizione all'Albo e/o ordine per l'esercizio della professione, qualora il profilo lo richieda;
- Possesso dei crediti formativi previsti dalla professione come da normativa vigente;
- Autodichiarazione resa dal lavoratore ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 in merito all'assenza di condanne penali, civili o amministrative passate in giudicato o pendenti;
- Dichiarazione di aver adempiuto all'obbligo di informazione ai lavoratori sul contenuto normativo del D.lgs.81/2015, del D.lgs. 81/2008 e del GDPR 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, nonché del CCNL per la categoria della Agenzie di somministrazione di lavoro;
- Copia dell'attestato di formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Copia di ogni altro attestato previsto dall'offerta presentata dai concorrenti.

Il lavoratore somministrato è sottoposto ad un periodo di prova che decorrerà a partire dalla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa del somministrato presso ACSI, in conformità al vigente CCNL per i lavoratori in Somministrazione delle Agenzie per il Lavoro.

In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Agenzia dovrà provvedere a sostituire il lavoratore somministrato entro 7 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione da parte di ACSI.

ART. 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato all'Agenzia, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. ACSI comunica tempestivamente all'Agenzia aggiudicataria tutti gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. L'Agenzia è tenuta a comunicare ad ACSI secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendo ogni onere anche economico relativi alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato. L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.

L'Agenzia apporrà espressa clausola all'interno dei contratti individuali di lavoro che sottoscriverà coi prestatori di lavoro, vincolandoli al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, al Codice Etico di ACSI, nonché alla normativa in materia.

ART. 10 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero adeguate a quanto richiesto, l'Agenzia sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, su motivata istanza di ACSI, a procedere alla sostituzione del lavoratore stesso entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta.

La conclusione anticipata del singolo contratto di somministrazione o della singola missione, disposta o richiesta da ACSI per sopravvenute esigenze organizzative, riduzione o cessazione del fabbisogno, conclusione della procedura di assunzione del personale o altre esigenze connesse alla gestione dei servizi, nonché la conclusione consensuale o la naturale scadenza del rapporto di lavoro, non comportano l'applicazione di penali a carico dell'Agenzia, purché l'Agenzia abbia correttamente adempiuto agli obblighi di propria competenza e abbia tempestivamente comunicato ad ACSI la cessazione del rapporto o della missione.

Restano ferme le obbligazioni dell'Agenzia relative al pagamento delle retribuzioni, degli oneri contributivi e assicurativi, agli adempimenti di legge e di contratto collettivo, nonché agli eventuali ulteriori obblighi derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La non applicazione della penale non opera quando la cessazione anticipata sia imputabile all'Agenzia, al lavoratore per violazioni o assenze ingiustificate, alla mancata regolarità del rapporto di lavoro, alla mancata sostituzione nei casi previsti dal presente Capitolato o a qualsiasi altro inadempimento dell'Agenzia che abbia determinato o contribuito alla cessazione anticipata.

Il termine di cui al presente articolo si applica compatibilmente con l'effettiva reperibilità del profilo professionale richiesto. In presenza di comprovate difficoltà oggettive di reperimento, l'Agenzia deve darne immediata comunicazione ad ACSI, documentando le attività svolte e concordando con la stessa un eventuale termine adeguato alle circostanze concrete, senza pregiudizio per l'obbligo di attivare tempestivamente ogni soluzione organizzativa idonea a garantire la continuità del servizio.

Nel caso d'interruzione della prestazione lavorativa superiore a due giorni per assenza ingiustificata per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi ed il contratto del lavoratore stesso sostituito sarà risolto. La mancata sostituzione del lavoratore potrebbe costituire ad insindacabile giudizio di ACSI, giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto a termini dell'art. 1456 del Codice Civile. Ogni e qualsiasi danno derivante dalle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, dovrà essere risarcito a favore di ACSI e a terzi, da parte dell'Agenzia. Nelle fattispecie previste dal presente articolo, la Direzione di ACSI provvederà a formalizzare all'Agenzia aggiudicataria tramite PEC in maniera motivata le contestazioni riferite all'oggetto della prestazione del lavoratore ovvero altre motivazioni. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia aggiudicataria dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere via PEC, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma. ACSI si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente provvedimenti che comunicherà all'Agenzia aggiudicataria tramite PEC al fine dell'eventuale conferma della necessità della sostituzione del lavoratore, ad insindacabile giudizio di ACSI stessa. Laddove l'Agenzia affidataria non fosse nelle condizioni di garantire il turn over del personale, ACSI sarà autorizzata a reperire idoneo personale presso altra Agenzia interinale, addebitandone i relativi costi all'Agenzia affidataria.

ART. 11 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

ACSI, in caso di inadempimento dell'Agenzia aggiudicataria, sarà tenuta agli obblighi di cui all'art. 35 – comma 2 – del D.L.gs. 15 giugno 2015, n. 81, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute all'Agenzia e non ancora pagate. Il Direttore di ACSI è tenuto ad informare e garantire il lavoratore per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici connessi all'attività lavorativa, oltre che a dotarlo dei relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori. L'onere economico per questi adempimenti è a carico di ACSI. ACSI sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, nei confronti di terzi, dei danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi in occasione del lavoro di cui alla presente fornitura. ACSI agirà in via di rivalsa verso l'Agenzia, qualora i danni di cui al precedente comma 3 siano ascrivibili ad inadempimenti dell'Agenzia stessa, riferiti agli obblighi di cui al presente capitolato, del contratto d'appalto, del disciplinare di gara ed ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente in materia di lavoro somministrato. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'Agenzia aggiudicataria, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGENZIA

L'Agenzia dovrà assicurare il rispetto dei seguenti obblighi:

a) individuare il Responsabile del Servizio per la gestione dei rapporti con ACSI e comunicarne tempestivamente il nominativo;
b) assicurare la costante disponibilità telefonica di uno o più referenti, almeno dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 15,00, comunicando ad ACSI i nominativi e modalità per contattarli in modo tempestivo;

c) effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza, tenuto conto dei bisogni esplicitati da ACSI;
d) qualora l'Agenzia utilizzi, nell'esecuzione del servizio, sistemi di intelligenza artificiale per attività di ricerca, selezione, gestione o sostituzione del personale, dovrà utilizzare tali sistemi nel rispetto di quanto dichiarato in sede di gara, delle prescrizioni del disciplinare di gara e della normativa vigente in materia di intelligenza artificiale, trattamento e protezione dei dati personali, assicurando in ogni caso la supervisione e la validazione umana, la trasparenza e la tracciabilità dell'utilizzo, nonché l'assenza di discriminazioni. L'Agenzia dovrà comunicare ad ACSI, prima dell'utilizzo del sistema e in caso di successive modifiche rilevanti, le finalità dell'utilizzo e le categorie di dati trattati. ACSI potrà richiedere chiarimenti e documentazione comprovante la conformità dell'utilizzo dichiarato. L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale non esonera in alcun modo l'Agenzia dalle responsabilità derivanti dall'esecuzione del servizio;
e) il personale somministrato dall'Agenzia dovrà essere preparato ed in possesso della piena ed incondizionata idoneità specifica alla mansione;
f) mettere a disposizione il personale richiesto da ACSI per il periodo di tempo stabilito, nei tempi previsti;
g) provvedere a sostituire i lavoratori secondo i termini previsti dall'art. 10 del presente Capitolato ovvero nei termini inferiori dichiarati in sede di gara, fatte salve diverse indicazioni di ACSI, dandone formale comunicazione al servizio amministrativo di ACSI stessa, ferma restando la compatibilità di tali termini con l'effettiva reperibilità del profilo richiesto, secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 10 del presente Capitolato.;
h) predisporre e sottoscrivere singoli contratti applicativi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, a seguito di ogni richiesta formalmente avanzata da ACSI, sulla base di quanto previsto dalle normative vigenti;
i) trasmettere ad ACSI, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 7 giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia di somministrazione e il prestatore di lavoro a tempo determinato;
j) applicare e rispettare tutte le obbligazioni discendenti da leggi e contratti vigenti in materia di somministrazione ivi comprese le previsioni del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro;
k) procedere al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento nei termini previsti, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Gli obblighi retributivi devono essere assolti in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria vigenti (attualmente per ACSI i CCNL Funzioni Locali e CCNL UNEBA), con obbligo di adeguamento automatico in ragione delle modificazioni che detti contratti subiscono nel corso del tempo. Nell'ipotesi di mancato pagamento del trattamento economico dovuto ai prestatori di lavoro a tempo determinato, ACSI provvederà al pagamento diretto del trattamento economico dovuto agli interessati, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'Agenzia da esercitarsi attraverso

l'incameramento del deposito cauzionale o il mancato pagamento delle spettanze dovute all'Agenzia;

l) fornire, dietro richiesta di ACSI, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
m) iscrivere il lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
n) comprovare l'adempimento degli obblighi assicurativi, contributivi e assistenziali nei confronti del prestatore di lavoro a tempo determinato;
o) assolvere ogni compito legato all'instaurazione e conduzione del rapporto di lavoro, in quanto dovute in qualità di soggetto giuridicamente titolare del rapporto di lavoro ed assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi, nonché dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato;
p) assumere ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento o dal mancato espletamento del servizio. ACSI è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dell'esecuzione o dalla mancata esecuzione del servizio. L'Agenzia è obbligata a tenere indenne ACSI da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti; trasmettere mensilmente, unitamente alla fattura, un report sull'utilizzo del personale somministrato presso ACSI contenente le seguenti informazioni: nome e cognome, profilo professionale, ore effettivamente lavorate, giorni di assenza, centro di costo (come da indicazioni fornite da ACSI), importo liquidato al lavoratore.

ART. 13 – OBBLIGHI A CARICO DI ACSI

ACSI si impegna a:

a) comunicare all'Agenzia gli estremi dei CCNL da applicare e i relativi trattamenti retributivi previsti, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni;
b) trasmettere all'Agenzia ogni informazione utile connessa allo svolgimento dell'attività del personale somministrato, che possa essere necessaria all'Agenzia nella conduzione del rapporto giuridico di lavoro (variazioni di sede di lavoro, di orario ecc.);
c) dare immediata comunicazione scritta all'Agenzia e copia al lavoratore interessato, nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansione superiore;
d) corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica. All'Agenzia spetta il compenso per le ore effettivamente lavorate;
e) versare direttamente, in caso di inadempimento dell'Agenzia, al prestatore di lavoro e all'ente previdenziale le retribuzioni e i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme dovute all'Agenzia e non ancora versate e sulla cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito; comunicare tempestivamente gli elementi utili all'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970.

Il servizio in oggetto è considerato, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 2, lettera l), dell'allegato II.14, capo II, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, per ragioni sia attinenti alle prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, sia concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, in quanto impongono il coinvolgimento di diverse unità organizzative.

a) Responsabile Unico del Progetto (RUP) è individuato nella persona del Direttore di ACSI, Ing. Giorgio Manfredi Oberto Savino.
b) Al RUP sono attribuiti i compiti di cui all'allegato I.2 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i, a cui si fa rinvio.
c) L'esecuzione del contratto, pertanto, pur essendo diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, richiede l'assegnazione dei compiti e delle attività del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), a soggetti diversi, individuati nel Responsabile del Servizio Giuridico Laura Fasan, con i compiti disciplinati dall'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice.
d) Il DEC, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto;

ART. 14 – SOPRALLUOGO

Per la procedura in oggetto non è richiesto alcun sopralluogo.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo in materia di eventuali maggiorazioni connesse al ribasso offerto, riduzioni, modalità di costituzione, durata e progressivo svincolo. La garanzia è costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 117 del Codice e, per quanto applicabili, dall'art. 106 del medesimo Codice.

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo di cui al all'articolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Agenzia rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Agenzia.

ACSI ha il diritto di avvalersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'Agenzia all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente da ACSI.
L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di conformità.
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

L'Aggiudicatario è sempre responsabile sia verso ACSI che verso terzi dell'esecuzione dei servizi assunti; risponderà inoltre direttamente e/o indirettamente:

a) della sicurezza ed incolumità del proprio personale;
b) in caso di danni che potrebbero subire terzi e/o cose;
c) in caso di danni all'immagine dell'Azienda, durante l'esercizio dei servizi della gara in oggetto.

L'Aggiudicatario si obbliga a mantenere indenne ACSI da tutte le richieste di danni patrimoniali e non conseguenti all'attività posta in essere nell'espletamento dei servizi disciplinati dal presente Capitolato, anche in deroga a norme che disponessero l'obbligo del pagamento o onere a carico di ACSI o in solido con ACSI, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di ACSI medesima e di ogni indennizzo. Ogni responsabilità civile e penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivassero a ACSI o a terzi, cose o persone, si intenderà pertanto, senza riserve od eccezioni, a totale carico del soggetto affidatario del servizio. Nulla può essere fatto valere dal prestatore dei servizi né nei confronti dell'Azienda, né nei confronti di suoi dipendenti o Amministratori. L'Aggiudicatario si obbliga a sollevare ACSI da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare agli utenti e a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa anche lieve nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che ACSI dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario è responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e risponde dei danni a persone (ossia verso gli utenti del servizio e/o qualsiasi altra persona si trovi nei locali dei Servizi coinvolti) e/o a cose a chiunque appartenenti (a terzi e ad ACSI) causati dalla Ditta stessa o dai suoi dipendenti nell'espletamento del servizio. Per questo l'Aggiudicatario è tenuto a stipulare una polizza RCT/RCO a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio, nonché per danni derivanti all'Azienda in conseguenza di quanto sopra, per un periodo non inferiore alla durata del servizio stesso. Il massimale di detta polizza è individuato in € 1.500.000,00 (€ unmilionecinquecentomila/00). Dovrà essere stipulata anche polizza RC personale per tutti gli addetti all'attività, siano essi dipendenti o meno dell'impresa. Tali polizze non liberano il prestatore dei servizi dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia; mentre ACSI, nonché il personale comunale preposto alla verifica dei servizi, sono esonerati

da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a persone e/o cose che derivino dai servizi oggetto del presente appalto. ACSI è infatti esonerata da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere al personale della Ditta durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di ACSI, precisando che non ci sono limiti di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00 (€ unmilionecinquecentomila/00). In caso di inosservanza delle modalità di espletamento dei servizi o

ART. 17 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo nel mese, ACSI ed il lavoratore sottoscriveranno apposita scheda indicante le ore lavorate che sarà trasmessa all'Agenzia, al fine della rendicontazione dell'attività. ACSI si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza da parte dell'Agenzia stessa, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. Qualora, dai controlli effettuati, il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato dovesse risultare non conforme al capitolato, al contratto e ad altre disposizioni di legge nelle materie oggetto della presente fornitura, ACSI provvederà a segnalare tempestivamente, in modo puntuale e motivato le inadempienze all'Agenzia, tramite PEC. A seguito delle contestazioni di cui sopra, l'Agenzia dovrà formalizzare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, le proprie controdeduzioni da trasmettere ad ACSI con lo stesso mezzo. ACSI adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di sanare le irregolarità rilevate, che comunicherà all'Agenzia aggiudicataria sempre tramite PEC. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, da parte dell'Agenzia aggiudicataria, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

In particolare, trattandosi di servizio con prestazioni continuative, sono previste verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni, con accertamenti progressivi di cadenza almeno annuale, ritenuta adeguata alla complessità e all'entità del servizio. Della data di effettuazione delle verifiche il DEC deve dare comunicazione all'esecutore affinché quest'ultimo possa intervenire in contraddittorio.

Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le parti. Nel caso in cui il Responsabile del servizio non fosse presente per il contraddittorio, ACSI o i suoi incaricati effettueranno ugualmente i controlli e l'Agenzia non potrà contestare le risultanze di detti controlli.

I soggetti incaricati da ACSI effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea nel rispetto delle normative in vigore.

Per tutto quanto qui non previsto, anche con riferimento alle contestazioni e riserve, alla valutazione delle variazioni contrattuali e alla verifica di conformità e relativa certificazione, si rinvia agli artt. 114 e 115 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché all'allegato II.14, capo II, del decreto legislativo stesso.

ART. 18 – PENALITÀ

Ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i, l'Agenzia è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate. Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicabile una penale tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'articolo 5 del presente capitolato.

Per meglio definire la quantificazione in base alla gravità del ritardo si precisa che, di norma, in servizi in cui la presenza della figura professionale è fondamentale, si applica l'1 per mille. Le penalità non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Non sono soggetti a penale i ritardi derivanti da difficoltà oggettive di reperimento del profilo professionale richiesto, purché tempestivamente comunicate dall'Agenzia, adeguatamente documentate e previamente riconosciute o concordate con ACSI. Restano in ogni caso soggetti a penale i ritardi imputabili all'inerzia, alla carente organizzazione o all'insufficiente attività di ricerca e selezione dell'Agenzia.

L'affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione del contratto. Si precisa che restano ammessi soltanto subcontratti o servizi accessori non qualificabili come subappalto, senza trasferimento a terzi dell'attività di somministrazione o degli obblighi propri dell'Agenzia.

ACSI potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La contestazione dell'addebito viene inviata tramite PEC all'Agenzia, invitando la stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi. Qualora l'Agenzia non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale. L'applicazione della penale non preclude ad ACSI la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. In tal caso l'Azienda potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 28.

Non si applicano penali per la conclusione anticipata di un singolo contratto di somministrazione o di una singola missione quando la cessazione sia determinata da esigenze organizzative di ACSI, dalla riduzione o cessazione del fabbisogno, dalla conclusione di procedure di assunzione, dalla naturale scadenza del rapporto o da una cessazione consensuale non imputabile all'Agenzia. Restano applicabili le penali per i ritardi, le omissioni o gli inadempimenti dell'Agenzia relativi alla gestione della cessazione, alla sostituzione del lavoratore o agli altri obblighi previsti dal contratto.

L'affidatario del servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ACSI a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

ART. 19 – DIRITTI SINDACALI E SCIOPERO

Ai lavoratori somministrati si applicano i diritti sindacali previsti dalla Legge 300/1970 e s.m.i.
Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 146/90 e s.m.i. In caso di sciopero indetto dalle sigle rappresentative dei lavoratori somministrati, l'Agenzia deve porre in essere tutte le misure idonee richieste da ACSI per poter garantire la continuità dei servizi, senza ovviamente incorrere nelle fattispecie non consentite dalla normativa vigente.
Fermo restando che l'obbligo della comunicazione è in capo alle OO.SS., l'Agenzia è altresì obbligata a trasmettere immediatamente ad ACSI la relativa comunicazione.

ART. 20 – FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI

Il presente appalto è finanziato con mezzi proprio di bilancio di ACSI.
In forza di quanto stabilito dall'articolo 125 e all'allegato II.14, art. 33, è esclusa l'anticipazione del prezzo in quanto trattasi di contratto il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo. Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che saranno fatturate mensilmente ad ACSI, secondo le istruzioni impartite.
La fattura dovrà essere intestata a:
Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali
Via T. Zalli, 5, 26900 Lodi (LO)
P.IV/C.F. 04985760968
CODICE SDI M5UXCR1
ACSI è soggetta alla normativa in materia di Split Payment.
L'Agenzia dovrà produrre nei confronti di ACSI esclusivamente fatture elettroniche e sulla fattura elettronica dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG).
La fattura elettronica, dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata fuori campo IVA ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggetto ad IVA, e dovrà contenere i seguenti dati:

- Numero di contratto;
- Nominativo del lavoratore;
- Numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione e relativo costo;
- Totale costo ore lavorate;
- Totale margine di agenzia;
- Iva sull'imponibile (margine d'agenzia).

Si precisa, inoltre, che la fattura dovrà essere trasmessa unitamente a prospetto riepilogativo in formato .excel, debitamente compilato, il cui fac-simile verrà fornito direttamente da ACSI.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazione. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato

dall'Aggiudicatario come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogato. Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria e quant'altro dovesse essere dallo stesso dovuto.
Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 30 giorni dalla data della fattura fine mese. Scaduto il termine di pagamento di cui sopra, ACSI non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 60 giorni dal ricevimento di PEC. di sollecito, inviata dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso di interesse applicato sarà quello legale. Le fatture dovranno essere emesse dall'aggiudicatario e trasmesse ad ACSI mediante il sistema di fatturazione elettronica entro i primi 10 giorni di ogni mese.
Le fatture da regolarizzare e/o rettificare da ACSI saranno, invece, pagate con la medesima scadenza (30 giorni fine mese o diverso termine) decorrente però dalla data di avvenuta regolarizzazione/rettifica. Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti l'Agenzia potrà sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto con dichiarazione unilaterale da comunicarsi a mezzo PEC, all'indirizzo che verrà comunicato dal fornitore all'atto di sottoscrizione del contratto medesimo.

ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto discendente dalla presente procedura è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L'Agenzia affidataria del servizio di somministrazione lavoro deve comunicare ad ACSI:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 22 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

La revisione sarà operata solo sul Margine d'Agenzia, in quanto la parte riferita al costo del lavoro sarà adeguata automaticamente e unicamente in conseguenza di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, a seguito degli adeguamenti retributivi e/o previdenziali disposti dai CCNL di riferimento. La revisione dovrà essere comunicata per iscritto e trasmessa ad ACSI via pec per la predisposizione dell'istruttoria.

ART. 23 – RISERVATEZZA

L'Agenzia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Agenzia è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. L'Agenzia assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non lo divulghi e non ne faccia oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'Agenzia è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ACSI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Agenzia sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Agenzia si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GDPR 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali.

L'Agenzia può utilizzare i dati messi a disposizione da ACSI limitatamente allo svolgimento delle attività

connesse al presente contratto. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi delle disposizioni del citato GDPR 679/2016.

L'Agenzia somministratrice deve comunicare, prima dell'inizio del servizio, con apposita informativa prevista dallo stesso GDPR, i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l'accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici, nel rispetto della normativa citata.

L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale appositamente autorizzato dall'Agenzia, nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dal Regolamento Europeo 679/2016.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PERSONALI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto di ACSI. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679*", l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è l'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali e che il Designato del Trattamento che vi compete è il Direttore. A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto di ACSI relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

ART. 25 – CLAUSOLA SOCIALE

In base all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e all'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro si prescrive l'applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia diversa dalla precedente, l'Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di personale previste nel nuovo contratto.

A tale scopo si allega prospetto riepilogativo di dettaglio rispetto alle unità impiegate al 30/09/2026 (allegato A).

In relazione allo specifico oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la continuità del servizio è considerata un valore, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti.

C.F. e P.IVA 04985760968
Tel. 0371-430141 - Fax 0371-34081
Sede: Villa Braila - Via Tiziano Zalli, n° 5 - 26900 LODI
www.consorziolodigiano.it
segreteriagenerale@consorziolodigiano.it
PEC: consorziolodigiano@legalmail.it

A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione del contratto, l'Agenzia è tenuta ad assicurare la stabilità occupazionale del personale precedentemente impiegato, al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza.
L'Agenzia si impegna, entro trenta giorni dall'affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi del d.lgs. 36/2023 e.m.i.

ART. 26 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è consentita la cessione, nemmeno parziale del contratto, a pena di nullità dello stesso.

ART. 27 – RECESSO
Fermo restando l'applicazione dell'art. 123 del D.Lgs 36/2023 e s.m.m ACSI può recedere dal contratto nei seguenti casi:

a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Agenzia delle spese sostenute e delle prestazioni rese;
b) per motivi di pubblico interesse, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, o derivanti dalla modificazione delle attuali forme organizzativo-gestionali dei servizi interessati, adottate da ACSI;
c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o liquidazione giudiziale dell'Agenzia;
d) perdita dei requisiti necessari all'Agenzia per l'esecuzione dell'appalto;
e) reiterarsi di inadempienze contrattuali dell'Agenzia nonostante preventive diffide scritte;
f) subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa.

ART. 28 – RISOLUZIONE
Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e a quanto stabilito dal Capitolato l'Amministrazione Contraente ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) in caso di frode, grave negligenza, o inadempienza degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
b) in caso di cessione del contratto o subappalto totale o parziale del servizio;
c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) per sopravvenuta impossibilità dell'Affidatario ad adempiere ai propri obblighi;
e) fallimento dell'aggiudicatario;
f) sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall'utenza);
g) utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l'affidatario sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
h) violazione dei diritti degli utenti;

i) mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla L. 217/2010;
j) mancato reintegro della cauzione definitiva entro i termini di cui all'art. 8;
k) mancato assolvimento degli oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
l) mancato rispetto del C.C.N.L. di categoria, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale utilizzato per il servizio;
m) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 1453, 1454 e 2224 del Codice Civile e del D.Lgs 36/2023.

In tutti i casi di risoluzione del contratto il soggetto gestore non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l'interruzione anticipata delle attività e allo stesso sarà trasferito l'importo dovuto esclusivamente per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione. Qualora si addivenga alla risoluzione contrattuale per le motivazioni sopra riportate, il soggetto gestore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, conseguenti all'interruzione anticipata del rapporto contrattuale. L'Azienda si riserva la facoltà di interpellare progressivamente gli altri soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. L'affidamento dovrà avvenire alle medesime condizioni di cui al contratto originario. Ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altri soggetti, comprese le eventuali spese per atti e simili, resterà a carico dell'aggiudicatario, salvo l'eventuale danno ulteriore.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda agli articoli 1453, 1454 e 2224 del Codice Civile e del D.Lgs 36/2023.

ART. 29 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione Contraente potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti:

a) casi insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato;
b) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
c) cause imputabili direttamente ed esclusivamente all'Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio.

La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dall'Amministrazione Contraente**.**

ART. 30 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.
Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente da entrambe le parti e trasmessa a mezzo PEC.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

ART. 31 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante (al link sopra riportato) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

- https://consorziolodigiano.it/ACSI/wp-content/uploads/Disposizioni-generali/Codice-Etico-Acsi-giugno-24.pdf;
- https://consorziolodigiano.it/ACSI/wp-content/uploads/altri-contenuti/Azienda-Acsi_PTPCT-2025-2027.pdf.

ART. 32 – CONTROVERIE E FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia in merito alla esecuzione del contratto la competenza esclusiva ed inderogabile è del Foro di Lodi. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto gestore non potrà esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni ed assicurare la regolare continuità delle attività progettuali. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 33 – NORME FINALI E DI RINVIO

Il presente Capitolato d'appalto si compone di 33 articoli. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento al disciplinare e relativi allegati, nonché alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.lgs. 36/2023. Il soggetto appaltatore è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

C.F. e P.IVA 04985760968
Tel. 0371-430141 - Fax 0371-34081
Sede: Villa Braila - Via Tiziano Zalli, n° 5 - 26900 LODI
www.consorziolodigiano.it
segreteriagenerale@consorziolodigiano.it
PEC: consorziolodigiano@legalmail.it